STATUTO

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO - GUASTICCE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLESALVETTI LI VIA DELLE COLLINE 100
Numero REA: LI - 82589
Codice fiscale: 00882050495
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2017 - Statuto completo 2

Allegato "B" del Rep. 52108/33.155

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.p.A.

Titolo I°: Denominazione, sede, durata, oggetto, capitale sociale ed azioni

Art.1

E' costituita una società per azioni avente la denominazione "INTERPORTO TOSCANO A VESPUCCI S.p.A Livorno – Guasticce".

Art.2

La Società ha sede legale in Collesalvetti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici, agenzie, succursali, rappresentanze della Società in altre località italiane o estere, e di sopprimerli.

Art.3

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquanta.

La durata potrà essere prorogata anche più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, restando escluso il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti.

Art. 4

La società ha per scopo la progettazione, la esecuzione, costruzione e l'allestimento e la gestione di un Interporto, inteso quale complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi ed in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, così come previsto ed individuato dall'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all'art 2 della legge 15 giugno 1984 n 245, nonché dalla legge 8 agosto 1990 n 240 recante "interventi dello Stato per la realizzazione di Interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità" e successive modifiche ed integrazioni.

La Società ha inoltre tra i suoi obbiettivi quello di sviluppare il proprio status strategico di retro porto dello scalo portuale di Livorno.

La Società potrà altresì assumere l'esercizio totale o parziale del centro predetto, anche tramite

apposite concessioni a soggetti interessati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.

Si intendono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a) L'acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito, la vendita, la permuta, l'assunzione in locazione o concessione di immobili ritenuti idonei o utili alla realizzazione del centro di parti di esso;

b) Le operazioni di acquisizione delle aree attraverso l'esproprio o nelle altre forme consentite dalla legge;

c) L'esecuzione (che potrà essere realizzata anche in comune o in collaborazione o cooperazione con enti pubblici o privati, sia direttamente sia mediante instaurazione di rapporti di appalto e/o di concessione) della costruzione del complesso e servizi connessi, in tutto o in parte degli elementi strutturali, principali e accessori;

d) L'esecuzione totale o parziale delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e opere del complesso e a questo connesse;

e) La progettazione e la costruzione di strade anche per conto terzi, ma comunque in funzione della viabilità del complesso, dell'accesso e dello svincolo, nonché la costruzione ove necessario, previe necessarie autorizzazioni e previa stipula di apposite convenzioni con Ferrovie dello Stato SpA, dei raccordi ferroviari

f). La gestione diretta e/o indiretta dei servizi terminalistici e ferroviari; la gestione diretta e/o indiretta di tutti i servizi alle merci.

In ogni caso, la società potrà effettuare il compimento e l'esecuzione in genere di qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, immobiliare, formativa, compresa la richiesta di contributi, che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile o connessa o complementare, ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione a responsabilità limitata in altre società aventi scopi affini o connessi o complementari a quelli indicati negli articoli precedenti, la cui elencazione dovrà intendersi esemplificativa e non tassativa.

Art. 5

Il capitale della Società è di Euro 22.458.263,10 (ventiduemilioniquattrocentocinquantottomiladuecentosessantatrevirgoladieci) diviso in numero 43.485 (quarantatremilaquattrocentottantacinque) azioni del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna.

Art. 6

Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e i termini stabiliti nella delibera di aumento.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci in proporzione al capitale da questi

già sottoscritto.

Art. 7

A seguito della esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni, mediante avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e/o mediante lettera raccomandata inviata agli azionisti, con preavviso di almeno sessanta giorni.

In caso di ritardo nei versamenti, sulle somme dovute e non corrisposte alla Società decorreranno gli interessi nella misura legale, dal giorno della scadenza sino al dì del saldo, senza necessità di preventiva costituzione in mora dei soci inadempienti.

Art. 8

I titoli azionari sono nominativi e possono formare oggetto di trasferimento da parte dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto del presente Statuto, previa comunicazione all'Organo Amministrativo.

Alla Regione Toscana ed agli altri Soci Pubblici è comunque riconosciuta una partecipazione al capitale sociale non inferiore, complessivamente, al 35% del capitale medesimo.

Ove, per effetto della cessione di azioni, o in seguito ad aumento o a riduzione del capitale sociale, la partecipazione dei Soci Pubblici scenda al di sotto di tale limite, l'Organo Amministrativo convocherà l'Assemblea dei soci per deliberare i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari, al fine di ripristinare la partecipazione pubblica nella suindicata proporzione.

Art. 9

Le azioni sono indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto in assemblea.

La titolarità dell'azione determina di per sé la sola adesione all'atto costitutivo e allo statuto sociale.

Art. 10.

La società può emettere azioni fornite di diritti speciali con l'osservanza delle norme di legge.

La Società può emettere obbligazioni a norma di legge, comprese le obbligazioni convertibili in azioni

Titolo II° : Assemblea dei soci – Organo Amministrativo - Collegio Sindacale

Art. 11

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Anche in mancanza di tale formalità, l'assemblea sarà validamente costituita quando sia presente o

rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 12

L'assemblea è convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno: l'Organo Amministrativo è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea degli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e che abbiano, entro tale termine, depositato le loro azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in assemblea, potrà anche farsi rappresentare da altra persona all'uopo munita di delega scritta.
Gli amministratori, i sindaci revisori e i dipendenti della Società non possono in nessun caso rappresentare i soci in assemblea.

Art. 14

L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni vincolano anche i suoi dissenzienti i gli assenti, salvo quanto disposto dal codice civile.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe conferite dai soci ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 15

L'Assemblea, in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata, ed in sede straordinaria con la presenza di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, qualora nominato, dal Vice Presidente senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Qualora non sia presente l'Amministratore Unico o alcun componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea designa il presidente.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, anche non azionista, salvo che il verbale venga redatto da un notaio, alla cui designazione provvede in tal caso al Presidente.

L'Assemblea può designare due scrutatori fra gli azionisti presenti.

Art. 17

Compete al Presidente dell'assemblea l'accertamento del diritto di intervento e della regolarità di costituzione dell'assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità per le votazioni, ove non siano di competenza dell'Assemblea.

Le votazioni per la nomina delle cariche sociali possono aver luogo per acclamazione, o per scrutinio a voto segreto

Art. 18

L'Assemblea, in sede ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti

In sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

Per le modifiche dello statuto sociale è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nonché dagli scrutatori.

Il verbale è steso sull'apposito libro della Società.

Art. 20

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da numero dispari di membri da 3 a 5, nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal codice civile per le società per azioni a partecipazione pubblica anche non prevalente.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente anche in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Gli Amministratori in caso di controllo pubblico della Società non possono essere dipendenti della pubblica amministrazione controllante o vigilante;qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di mancanza, impedimento, revoca o decadenza di uno o più amministratori, si procederà ai sensi di legge.
E' vietato istituire organi diversi dalle norme generali in tema di società.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente o un Amministratore Delegato. Qualora venga nominato il Vice Presidente tale carica è attribuita esclusivamente per individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni *(nei limiti di quanto delegabile ai sensi di legge e di statuto)* solo ad uno dei suoi membri.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Segretario, scegliendolo tra i consiglieri o tra persone estranee al Consiglio.

Art. 23

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o in altra località del territorio nazionale indicata nell'avviso di convocazione.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite audio-conferenza o video-conferenza, purché tutti i presenti, la cui identificazione deve risultare garantita, abbiano ricevuto, a mezzo fax o posta elettronica e ove redatta, la documentazione predisposta per la riunione e possano seguire e prendere parte alla discussione e alla votazione in tempo reale; di tutto ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale delle riunioni. Nel caso di riunioni tenute mediante audio-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui il Presidente ed il Segretario si incontrano per redigere e sottoscrivere il relativo verbale sull'apposito libro.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto ai consiglieri, ai sindaci revisori, inviato di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, nel rispetto comunque di un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 24

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 25

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salve le competenze riservate all'assemblea dei soci dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 26

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono risultare da verbali stesi sull'apposito libro.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario; nonché su richiesta del presidente o dei sindaci revisori presenti, da questi ultimi. La sottoscrizione delle deliberazioni , su richiesta dell'amministratore unico e dei sindaci revisori, da parte del segretario e dei sindaci è prevista anche in caso di amministratore unico.

Art. 27

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone le funzioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 28

L'Organo Amministrativo può inoltre conferire mandati speciali ai dirigenti ed a terzi per determinati atti o serie di atti.

Art. 29

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio da conteggiarsi nelle spese di esercizio, nonché una indennità di carica stabilita dall'assemblea dei soci, con delibera preventiva valida fino a successiva revoca.

L'Assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti da particolari cariche.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 30

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è conferita all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 31

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre sindaci effettivi nominati dall'Assemblea, che ne determina il compenso.

Sono inoltre nominati dall'Assemblea dei Soci due sindaci supplenti.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori sono nominati dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dal Codice Civile e provvede altresì a determinare il compenso da corrispondere ai Sindaci

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salva diversa previsione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Titolo III°: Bilancio - Utili di esercizio

Art. 32

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Art. 33

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

a) Il dieci per cento alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari ad un quinto del capitale sociale, a norma di quanto previsto dal Codice civile;

b) Il residuo al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, che dovranno essere contenuti in misura da non escludere la normale remunerazione del capitale, alle azioni per dividendi.

Art. 34

I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 35

Addivenendosi in qualsiasi tempo ed in qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 36

Per ogni eventuale controversia che potesse insorgere trai soci, nonché tra i soci e la Società, sarà competente il Tribunale di Livorno.

Ad ogni effetto di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

Art. 37

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti.

F.To Nastasi Rocco Guido
Dr.ssa Paola Casalbieri Notaio

Copia su supporto informatico conforme al suo originale ai sensi
Dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso
Registro Imprese.